

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL TERMINAL INTERMODALE DI PORDENONE

Premesso che

il Consiglio di Amministrazione di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (da ora in poi “Interporto” o “Società”) con delibera n. _ del __.__.2025 al punto __ ha approvato il bando e disciplinare di gara relativo al servizio di gestione operativa del Terminal Intermodale di proprietà della Società e autorizzato l'esecuzione della procedura di evidenza pubblica al fine della selezione del nuovo gestore;

la gara d'appalto per il nuovo servizio di gestione operativa del Terminal Intermodale, espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area “RDO online”, ha visto quale prima in graduatoria la Società con sede in, via n., C.F. e P.IVA

Pag. 1

il Consiglio di Amministrazione di Interporto, previa positiva verifica da parte del Responsabile Unico del Progetto dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, con delibera n. del __.__.2025 ha disposto l'aggiudicazione del servizio di gestione operativa del Terminal Intermodale alla società con sede in, via n., C.F. e P.IVA

la suddetta aggiudicazione è stata comunicata ai concorrenti della procedura con nota dell'Amministratore Delegato di Interporto in data __.__.2025 ed inoltre le risultanze della stessa e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono state pubblicate sul sito della stazione appaltante www.interportocentroingrosso.com e sul portale di eAppalti www.eappalti.regione.fvg.it;

tutto ciò premesso

l'anno il giorno del mese di (__.__.__), presso la sede di Interporto, in via Interporto Centro Ingrosso, n. 114/5, si sono trovati i signori:

Bolzonello Sergio nato a Pordenone il 14.01.1960, residente a Pordenone in via Locatelli n. 9, codice fiscale BLZSRG60A14G888O, che interviene in qualità di Amministratore Delegato di Interporto (*Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di*

Pordenone e Udine), con sede in via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 – Pordenone, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Interporto” o “Società”

e

..... nato a (...) il __.__.____, residente a, via n. ..., codice fiscale, che interviene in qualità di legale rappresentante della società con sede in, via n., C.F. e P.IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Soggetto Gestore».

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto è stipulato – con riferimento all’art. 18, comma 1 del Codice dei contratti - in forma scritta ai sensi dell’Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) al D.Lgs. n. 36/2023.

In riferimento all’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) dell’intervento è il seguente:

Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio in oggetto è relativo alla gestione operativa del Terminal Intermodale di Pordenone, come individuato nella documentazione allegata al presente contratto.

Al Soggetto Gestore è demandata la gestione complessiva della struttura e delle attività ad essa pertinenti come di seguito specificato:

- a) acquisizione, gestione, sviluppo ed esecuzione vettoriale del traffico intermodale facente capo al Terminal Intermodale di Pordenone;
- b) gestione ed implementazione del servizio di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni;
- c) gestione e manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria, degli impianti ferroviari facenti parte del Terminal Intermodale sulla base di quanto definito con RFI spa nel Contratto di raccordo e Fascicolo di raccordo che verranno sottoscritti in caso di aggiudicazione;
- d) gestione e manutenzione ordinaria dei beni immobili facenti parte del Terminal Intermodale, tenuto conto, per quanto attiene l’esistente, dello stato di consistenza rappresentato negli allegati al bando;
- e) gestione e sviluppo di nuovi servizi ed attività volti alla organica implementazione delle attività facenti capo al Terminal Intermodale;
- f) gestione e sviluppo delle strategie di marketing e di pubbliche relazioni volte a fornire al Terminal una precisa collocazione e visibilità sul mercato tenendo conto degli assi e delle strategie comunitarie, nazionali e regionali per l’articolazione territoriale degli scambi di beni all’interno dell’Unione Europea, –in specie, verso l’Est, nonché con la portualità, secondo gli accordi e le politiche internazionali di interscambio nell’ottica del consolidamento e sviluppo dell’intermodalità;
- g) acquisizione di ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta ed ogni altro atto autorizzativo occorrente per lo sviluppo delle attività demandate al Soggetto Gestore;
- h) ricerca e gestione di accordi e altre forme di cooperazione e partnership, intese commerciali con altre strutture affini, con altri operatori onde perseguire efficientemente gli obiettivi di traffico prefissati nell’offerta.

Inoltre la presente gestione ha l’obiettivo della promozione e lo sviluppo dei traffici intermodali presso l’Interporto e pertanto il servizio di gestione dovrà prefiggersi la massima integrazione con il tessuto

produttivo del territorio del Nord-Est, con l'obbligo di garantire condizioni di accesso equo e non discriminatorio al Terminal Intermodale, in relazione alla sua capacità, da parte di tutti gli utenti interessati. I prezzi da applicare per i servizi forniti all'utenza dovranno essere in linea con quelli praticati in altre strutture analoghe del Nord Italia. A tal fine, oltre alla messa a disposizione delle infrastrutture ed attrezzature del Terminal, vengono affidati tutti gli aspetti operativi e gestionali necessari per raggiungere l'obiettivo, inclusa l'acquisizione, l'incentivazione e la promozione dei traffici intermodali gomma/ferrovia.

Il servizio di gestione operativa non prevede l'esecuzione di opere e lavori da parte del Soggetto Gestore. Eventuali implementazioni impiantistiche e di opere dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla Società .

Art. 3. DESCRIZIONI DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTTURE DATE IN GESTIONE

Il Terminal intermodale si sviluppa su un'area di complessivi 135.000 m² così suddivisa:

- Impianti ferroviari asta e presa e consegna	25.900 m ²
- Piazzale operativo del terminal	70.000 m ²
- Piazzale deposito del terminal	30.000 m ²
- Parcheggio di accesso al gate	<u>9.100 m²</u>
Sommano	135.000 m ²

Il Terminal Intermodale è individuato catastalmente al foglio 34 mappale 674.

Infrastruttura ferroviaria

Il raccordo di Interporto si sviluppa dalla progressiva km 79+485 della linea Udine - Venezia nella Tratta Pordenone – Casarsa da cui si deriva con deviatoio esistente 17A, ex Scalo Villanova, e rimane in affiancamento della linea sul lato Dispari fino alla progressiva km 81+585 circa.

L'infrastruttura ferroviaria del Terminal Intermodale è attualmente così composta:

- una radice di raccordo con la linea ferroviaria Venezia – Udine, lato Venezia (binario dispari);
- n. 3 binari elettrificati di presa e consegna, con scambi manovrati a mano, di lunghezza utile di 750/800 metri. Il fascio di presa e consegna è dotato di tronchini per lo svincolo del locomotore attrezzati con respingenti metallici ad azione frenante;
- n. 1 binario con funzione di asta di manovra, non elettrificata, finalizzato alla traslazione dei convogli ferroviari dal fascio di presa e consegna ai binari di carico e scarico e viceversa, attualmente di lunghezza circa 321 metri. L'asta di manovra è un binario tronco attrezzato con respingente metallico ad azione frenante e fossa in sabbia a protezione di un eventuale svio dei carri;
- n. 1 binario operativo in adiacenza al fascio binari di presa e consegna con rampa di carico metallica, di lunghezza utile di stazionamento di circa 800 metri;
- n. 3 binari operativi di piazzale tronchi, non elettrificati e con scambi manovrati a mano, di lunghezza utile di stazionamento di circa 750 metri. I binari terminano su dei respingenti in calcestruzzo armato;
- n. 1 binario di raccordo, non elettrificato, all'officina riparazione/manutenzione locomotori.

Tra il piazzale operativo e l'area del fascio di presa e consegna, in corrispondenza della recinzione, sono state installate delle barriere fonoassorbenti in entrambi i lati dotate di finestre e porte di passaggio ogni 100 m circa.

Indicazioni sull'esercizio ferroviario del raccordo

Il raccordo, nella sua configurazione attuale, opera i treni tradizionali e, soprattutto, intermodali con lunghezze vincolate dalle attuali caratteristiche tecniche degli instradamenti ferroviari utilizzati.

La stazione di Pordenone, come deducibile dal Fascicolo di Linea n° 62 della Direzione Territoriale Produzione di Trieste, e la stessa linea Mestre – Treviso – Pordenone - Udine, hanno infatti, moduli che permettono l'attuale circolazione di treni con lunghezza massima di (circa) 670 m, lunghezza ampiamente compatibile con il modulo dei binari interni del raccordo, progettato per uno scenario di treni con lunghezza di 750 m.

L'esercizio del raccordo prevede l'arrivo/partenza dalla stazione di Pordenone (pk 77 + 800), con ricorso alla trazione di Imprese Ferroviarie qualificate per il trasporto di linea, e il successivo inoltro con medesimo materiale, al fascio di presa /consegna del raccordo.

In riferimento alla manovra ferroviaria primaria la configurazione attuale degli impianti del Terminal Intermodale alla linea di corsa di RFI comporta che i treni da/per Interporto vengano attestati nella stazione di Pordenone, ricompresa nella Rete Ferroviaria Nazionale (RFN) gestita da RFI. L'accesso a Interporto avviene percorrendo in senso contromano un tratto della linea Venezia-Udine sul binario dispari fra la stazione di Pordenone e lo scambio di ingresso all'Interporto, per una lunghezza di circa 1.200 m, con relativa interferenza rispetto circolazione in linea.

Il fascio di presa /consegna (P/C) è allacciato con deviatoio tipo 60UNI/400/0,094 al binario "di sinistra" della linea Udine – Venezia, alla pk 79 + 492.

La configurazione prevista del fascio P/C (3 binari elettrificati e tronchino di svincolo della locomotiva in radice lato Udine) permetterà lo sgancio e la liberazione della locomotiva di linea che potrà, se disponibile un treno in partenza, agganciare direttamente la suddetta composizione e, dopo le verifiche di sicurezza, procedere, in regime di manovra "protetto" dal segnalamento della stazione di Pordenone, alla fase di immissione in linea, seguendo le procedure stabilite dal DM.

La composizione arrivata al fascio P/C, sarà agganciata dal locomotore di manovra e, previa separazione ("taglio") della composizione in due gruppi di carri, sarà immessa nei binari operativi grazie all'asta di manovra di lunghezza iniziale di circa 321 m. Tale procedura di inoltro dei vagoni nel Terminal comportante il taglio del convoglio verrà eliminata con l'allungamento dell'asta di manovra a 750 m, i cui lavori sono in corso di esecuzione e la loro conclusione è prevista in corso della presente gestione.

L'impianto TE che alimenta la linea di contatto dei tre binari di presa e consegna è regolata da un dispositivo di sezionamento costituito da un commutatore con funzione di dare o meno la continuità elettrica all'impianto. A monte del commutatore è installato un sezionatore automatico amperometro di proprietà RFI spa, identificato dal n. 051, e telecomandato dal DOTE (Dirigente Operativo Trazione Elettrica) di Venezia Mestre.

Fabbricati del Terminal

Il Terminal è dotato di due fabbricati ad uso gate di accesso/uffici e di un'officina per il ricovero e manutenzione dei locomotori e dei mezzi di sollevamento e movimentazione delle UTI (Unità di Trasporto Intermodale).

In particolare il fabbricato gate, realizzato per il controllo degli accessi e destinato al Soggetto Gestore del Terminal intermodale, si sviluppa su due piani fuori terra per un'altezza complessiva del fabbricato di 8,30 m, il primo piano di superficie commerciale 140 m² si compone di un'area operativa, un locale di check-in per i trasportatori, un locale servizi igienici e una stanza server climatizzata. Dal piano terra attraverso una scala interna si accede al piano primo, di identica superficie commerciale, dove sono

stati realizzati due uffici, una sala riunioni/uffici open space e un locale servizi igienici. Nel gate convergono tutti i collegamenti e i controlli riguardanti gli impianti del Terminal (antincendio, illuminazione, TVCC, ecc.)

Il fabbricato officina ha pianta rettangolare con larghezza 16 m, lunghezza di 35,50 m e altezza massima di 11,10 m. L'officina si compone di un'area adibita al ricovero delle gru gommate e alla manutenzione dei mezzi rotabili del Terminal il cui accesso avviene attraverso un binario di raccordo che entra nell'officina che termina su una fossa di manutenzione. Nel lato ovest dell'immobile officina sono presenti degli spogliatoi dotati di docce, dei bagni e una stanza adibita ad ufficio/magazzino. Infine la parte antistante dell'officina è dotata di una piastra in calcestruzzo con drenaggio delle acque per il lavaggio dei container (l'area lavaggio è predisposta per la futura installazione di un eventuale depuratore nel caso si intendano utilizzare agenti chimici).

Nell'area a nord dell'officina è presente una predisposizione per l'installazione di un rifornimento gasolio per gru gommate e locomotore diesel adeguata all'utilizzo di una cisterna con capacità inferiore ai 5.000 litri.

Piazzali operativi e di deposito del Terminal

Il Terminal presenta un piazzale operativo di superficie di circa 70.000 m², dove sono presenti n. 4 binari di carico e scarico. Il piazzale è predisposto per l'installazione di gru a portale per un carico e scarico di UTI fino alla 4 fila d'impilamento, risulta infatti già realizzato il basamento in calcestruzzo dove posare le rotaie delle future gru a portale, un pozzetto di alimentazione di MT e le relative cabine prefabbricate di bassa e media tensione ad uso esclusivo del terminal.

Inoltre il Terminal è dotato di un ulteriore piazzale di deposito delle UTI di superficie di circa 30.000 m², posto in ampliamento del piazzale operativo lato sud-est.

La dotazione impiantistica dei piazzali operativo e di deposito comprende:

- illuminazione attraverso torri faro di altezza 30 m;
- impianto antincendio dotato di idranti sotto e sopra suolo la cui adduzione dell'acqua avviene da una vasca antincendio di circa 221 litri attrezzata con locale pompe;
- n. 2 gruppi elettrogeni a gasolio per supportare gli impianti del terminal nel caso di eventuali interruzioni di alimentazione elettrica dalla rete pubblica.
- rilevazione incendi con impianto EVAC e telecamere termiche a copertura di tutta l'area;
- audio diffusione su tutta l'area del Terminal;
- anello di fibra ottica di collegato con il gate (gli switch trovano alloggiamento nel quadro delle torri faro);
- rete idrica con punti di adduzione acqua nel piazzale.

I piazzali sono inoltre dotati di rete di drenaggio dell'acqua piovana, la quale è stata anche attrezzata per l'intercettazione dei liquidi attraverso la chiusura di n. 3 paratoie installate nei pozzetti posti prima del collegamento con la fognatura comunale, al fine di dare il tempo al Soggetto Gestore di raccogliere e bonificare un eventuale sversamento di prodotti chimici nei piazzali.

Certificato di Prevenzione Incendi e merci pericolose

Il Terminal Intermodale è dotato di Certificato di Prevenzione Incendi riferito alle attività del D.P.R. 151/2011 n. 79.1.C, inoltre il Terminal Intermodale non rientra nella classificazione di "scalo merci terminale di merci pericolose" e pertanto le sostanze che non possono transitare sono riportate nell'allegato F contenuto nel CPI allegato nella pratica relativa al parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco .

Parceggio antistante il gate

Infine la gestione del Terminal Intermodale comprende anche l'area recintata del parcheggio antistante il gate di circa 9.100 m², contenente n. 31 stalli per autotreni, n. 16 posti auto, e un immobile adibito a servizi igienici e locali relax per i trasportatori. Il parcheggio è dotato di illuminazione a torri faro di altezza 20 m, controllo TVCC dell'accesso stradale e impianto antincendio con idranti sottosuolo. Tutti gli impianti del parcheggio (idrico, illuminazione, antincendio, ecc...) sono collegati con il fabbricato gate.

Il parcheggio dovrà essere liberamente accessibile e fruibile H24

In riferimento al parcheggio antistante il gate, le spese di pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali a servizio dei trasportatori ivi ubicati restano a carico di Interporto.

Le strutture e gli impianti sopra menzionati, che verranno affidati al nuovo Gestore del Terminal Intermodale, sono rappresentati nei seguenti elaborati allegati al contratto:

T1 – Inquadramento territoriale

T2 – Planimetria generale, sezione tipo piazzale e layout infrastruttura ferroviaria

T3 – Infrastruttura ferroviaria intervie e sentieri

T4 – Impianti, sottoservizi e reti

G1 – Fabbricato Gate – Planimetria e piante

G2 – Fabbricato Gate – Prospetti e sezioni

O1 – Fabbricato officina – Planimetria e piante

O2 – Fabbricato officina – Pianta copertura

O3 – Fabbricato officina – Sezioni

B1 – Fabbricato a servizio trasportatori – Planimetria, piante, prospetti e sezioni

B2 – Fabbricato a servizio trasportatori – Planimetria sottoservizi

B3 – Fabbricato a servizio trasportatori – Pianta copertura.

Pag. 6

Art. 4. IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL TERMINAL INTERMODALE DA PARTE DELLA SOCIETA' INTERPORTO

Nel corso dell'esecuzione del contratto Interporto effettuerà, a propria cura e spese, le opere e gli interventi di seguito descritti nel presente articolo.

Opere di allungamento asta di manovra a 750 m

L'intervento prevede l'allungamento dell'attuale asta di manovra di lunghezza 321 m fino alla lunghezza di stazionamento pari a mt. 750 al fine di consentire lo spostamento dei treni completi dal fascio di binari di presa e consegna elettrificati ai binari operativi del Terminal (destinati al carico e scarico dei carri ferroviari), e viceversa, evitando lo spezzettamento dei convogli. Inoltre l'asta risulterà predisposta per una eventuale sua elettrificazione.

Realizzazione binari di sosta carri

Nel lato ovest del Terminal, nell'area sottostante l'asta di manovra esistente, verrà realizzato un fascio di binari per sosta dei carri e raccordo ad un eventuale futuro magazzino.

In particolare l'intervento prevede la realizzazione di un fascio di n. 4 binari per la sosta dei carri posto in adiacenza all'asta di manovra per una lunghezza complessiva di stazionamento pari a circa 1.100 m.

Installazione di portale ferroviario OCR

L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di un portale ferroviario OCR (Optical Character Recognition) che consentirà l'acquisizione di tutte le informazioni delle UTI e i vagoni ferroviari in

partenza e arrivo nel Terminal, velocizzando così il processo di controllo dei treni.
Il portale verrà posizionato nella parte iniziale dell'asta di manovra ferroviaria.

Alla loro ultimazione le opere e gli interventi verranno consegnati al Soggetto Gestore, anche in via frazionata, durante il periodo di esecuzione del presente contratto. Tali consegne successive non produrranno in alcun modo una variazione del corrispettivo a contratto poiché gli interventi non determinano un aumento della potenzialità dell'impianto ma comportano unicamente un miglioramento funzionale e organizzativo dell'operatività del terminal.

Le strutture e gli impianti sopra menzionati, che verranno affidati al Soggetto Gestore durante il periodo di durata contrattuale, sono rappresentati nel seguente elaborato allegato al contratto:

I1 – Planimetria generale e sezioni tipo

Art. 5. DESTINAZIONE D'USO E DISPONIBILITA' DEI BENI IMMOBILI

Gli immobili e gli impianti nel loro complesso che si concedono in gestione operativa sono destinati ad attività compatibili con la loro destinazione d'uso: Terminal Intermodale – scarico, movimentazione e deposito delle Unità di Trasporto Intermodali – Parcheggio dei mezzi pesanti.

Qualunque altra destinazione è espressamente inibita e causa di risoluzione del presente contratto.

E' fatto espresso divieto al Soggetto Gestore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, i beni (immobili o mobili) affidati per la gestione senza il permesso scritto della Società.

Il Soggetto Gestore ha il diritto di utilizzare - in via esclusiva nei confronti della Società Interporto e con massima tutela della concorrenza - detti beni ed il dovere di mantenere al di sopra e al di sotto del suolo le infrastrutture che gli vengono consegnate per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società Interporto.

Alla cessazione del rapporto tutte le opere, attrezzature, impianti, accessori e pertinenze e quant'altro costruito o installato dal Soggetto Gestore o dai suoi aventi causa in forza del presente atto nel corso della gestione del Terminal, diverranno *de jure* di proprietà della Società Interporto senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta a favore del Soggetto Gestore.

Art. 6. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo alla gestione operativa del Terminal Intermodale di Pordenone, oggetto del presente bando di gara, avrà **decorrenza dalla data di redazione del verbale di avvio del servizio (presumibilmente dal 01.01.2026)** per una durata di **anni 3 (tre), rinnovabili per ulteriori anni 3 (tre) nei termini sotto specificati**, ritenendo tale periodo idoneo ed adeguato allo sviluppo e alla stabilizzazione dei traffici intermodali.

Conclusi i tre anni, previa richiesta da parte del Soggetto Gestore, la Stazione Appaltante potrà - motivando la scelta tenendo conto degli interessi pubblici che connotano l'attività di Interporto, non negoziabili da parte del Soggetto Gestore -, rinnovare il contratto per un ulteriore anno. Tale possibilità di rinnovo annuale (che prevede, oltre alla protrazione temporale, esclusivamente una modifica del corrispettivo fisso/variabile così come determinato nei successivi articoli e risultate dall'offerta dell'aggiudicatario) potrà essere applicata da Interporto per un numero di volte non superiore a tre e pertanto la **durata massima totale della gestione del presente bando potrà risultare di anni 6 (3 anni + gli eventuali 3 rinnovi di un anno 1+1+1).**

La richiesta di ciascun rinnovo annuale, da parte del Soggetto Gestore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro e non oltre al 30 di giugno dell'anno precedente a quello di cui si chiede il rinnovo annuale. La Società Interporto avrà tempo 90 giorni per comunicare l'accettazione o il diniego del rinnovo annuale.

Nel caso in cui il Soggetto Gestore non richieda il rinnovo annuale o in caso di diniego dello stesso da parte della Società Interporto il contratto terminerà alla scadenza contrattuale prevista.

In ogni caso resta applicabile la proroga tecnica, mutuando l'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni contrattuali dell'ultima annualità svolta, per il periodo necessario all'ultimazione di una nuova procedura di gara e fino ad un massimo di un anno, con l'obbligo del Soggetto Gestore di aderire a tale proroga tecnica.

Art. 7. CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Il Soggetto Gestore si obbliga a corrispondere alla Società Interporto, con decorrenza dalla data di consegna del Terminal Intermodale ed in conformità a quanto offerto in sede di gara, un corrispettivo, al netto dell'IVA e comprensivo degli eventuali rinnovi, di complessivi **euro** così determinato:

1. Corrispettivo fisso per la gestione dell'infrastruttura

In riferimento alla quota fissa il Soggetto Gestore corrisponderà per l'utilizzo e la gestione del Terminal Intermodale un importo così suddiviso rispetto alla durata del contratto:

1° anno di gestione	euro
2° anno di gestione	euro
3° anno di gestione	euro
4° anno eventuale primo rinnovo	euro
5° anno eventuale secondo rinnovo	euro
6° anno eventuale terzo rinnovo	euro
Sommano	euro

Pag. 8

2. Corrispettivo variabile per la movimentazione delle UTI (minimo garantito)

In riferimento al minimo garantito relativo alla movimentazione delle UTI (fino ad un numero di 10.000 UTI movimentate), il Soggetto Gestore corrisponderà un importo relativo alla quota minima così suddivisa rispetto alla durata del contratto:

1° anno di gestione	euro
2° anno di gestione	euro
3° anno di gestione	euro
4° anno eventuale primo rinnovo	euro
5° anno eventuale secondo rinnovo	euro
6° anno eventuale terzo rinnovo	euro
Sommano	euro

Nel caso non venga raggiunta la quota di 10.000 UTI movimentate nell'annualità, il Soggetto Gestore dovrà comunque corrispondere il suddetto corrispettivo.

3. Corrispettivo variabile movimentazione delle UTI

In riferimento alla quota variabile il Soggetto Gestore dovrà corrispondere per la movimentazione da e

per il Terminal Intermodale in numero superiore alle 10.000 UTI, determinate per singola annualità, un importo pari a euro/UTI.

Il numero di UTI movimentate sono calcolate computando la sommatoria delle UTI uscite e entrate nel piazzale operativo del Terminal via ferrovia (asta di manovra).

Il conteggio verrà eseguito sulla base dei rilevamenti eseguiti attraverso il portale ferroviario OCR, il quale verrà installato all'inizio dell'asta di manovra nel corso dell'esecuzione del contratto, e collegato con il sistema informatico TOS del gate ai cui dati avrà accesso da remoto anche la Società Interporto. Si specifica che, fintanto che non verrà installato il portale OCR ferroviario in corso di realizzazione, il numero effettivo di UTI movimentate verrà trasmesso ogni anno dal Soggetto Gestore sulla base dei documenti di trasporto del servizio ferroviario.

I suddetti corrispettivi saranno soggetti ad aggiornamento annuale, a partire dal secondo anno di durata del contratto, nella misura del 100% delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati riferito al mese di giugno di ciascun anno. Tali aggiornamenti dovranno essere corrisposti dal Soggetto Gestore senza che la Società Interporto debba inoltrare richieste scritte preventive o debba adempiere ad altre formalità.

La consegna delle opere di cui all'Art. 4, durante il periodo di esecuzione del contratto non produrrà in alcun modo una variazione del corrispettivo poiché tali opere non aumentano la potenzialità dell'impianto comportando unicamente un miglioramento funzionale e organizzativo dell'operatività del Terminal.

Restano a carico del Soggetto Gestore tutte le spese per le utenze necessarie per la gestione ed il funzionamento del Terminal Intermodale (elettriche, telefoniche, acquedotto, ecc.) e le imposte di norma a carico.

Pag. 9

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 7, punti 1 (corrispettivo fisso) e 2 (corrispettivo variabile minimo garantito), dovrà essere effettuato dal Soggetto Gestore a Interporto, in rate mensili anticipate, da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.

Il pagamento del corrispettivo a contratto di cui al precedente articolo 7, punto 3 (corrispettivo variabile movimentazione delle UTI) dovrà essere corrisposto dal Soggetto Gestore alla Società Interporto, in via posticipata, entro il 31 gennaio successivo all'anno solare o frazione di riferimento per la sua determinazione.

I succitati pagamenti dovranno essere eseguiti mediante bonifico sul conto corrente presso la Banca - sede di IBAN intestato all'Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

Art. 9. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il Soggetto Gestore con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga:

- al rinnovo, subentro o nuova stipula del contratto di raccordo e al fascicolo di raccordo attualmente intestato ad Hupac S.p.A. e a sostenere tutti i costi ad essi collegati;
- all'esecuzione della **manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari** dati in gestione così come regolamentati nel contratto di raccordo e del fascicolo di raccordo sopra citati.

- all'esecuzione della **manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici** (illuminazione, acquedotto, antincendio, alimentazione elettrica, fotovoltaica, ecc...), compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, di attrezzature ed impianti in ogni loro componente, oltre che quella straordinaria dipendente dalla sola cattiva manutenzione e conduzione, dei beni immobili dati in gestione operativa;
- alla cessazione del rapporto contrattuale, le attrezzature e gli impianti dovranno essere riconsegnati in ottimali condizioni di conservazione, manutenzione e funzionamento, salva l'ordinaria usura ed il normale deterioramento.

L'adempimento di tali obblighi sarà verificato dai soggetti preposti alla vigilanza per conto della Società Interporto. La mancata o carente effettuazione delle attività manutentive e dei rinnovi comporterà grave inadempimento contrattuale con la conseguente comminazione delle penalità previste nel presente atto e salva la risoluzione del contratto, ferma ed impregiudicata la facoltà della Società Interporto di far eseguire gli interventi reputati indispensabili a soggetti terzi in danno del Soggetto Gestore.

Si riporta nel seguito una elencazione, sintetica ma non esaustiva, degli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria a carico del Soggetto Gestore:

- a) la pulizia dell'area e dei fabbricati ad esso assegnati;
- b) la pulizia delle caditoie e dei canali grigliati;
- c) l'illuminazione del piazzale;
- d) gli sfalci dell'erba e la manutenzione delle aree a verde, comprese le piante;
- e) la rete fognaria, compreso controllo e sostituzione filtri vasche di prima pioggia;
- f) la rete idrica e antincendio;
- g) la manutenzione degli impianti interni;
- h) il controllo e regolazione di componenti elettrici, meccanici ed idraulici;
- i) la verifica dell'efficienza e del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
- j) la manutenzione degli apparati e dell'attrezzatura per il controllo degli accessi;
- k) la manutenzione dell'armamento ferroviario;
- l) la manutenzione delle pavimentazioni esterne.

Pag. 10

Il Soggetto Gestore con la consegna delle infrastrutture aggiuntive di cui all'art. 4 del presente contratto dovrà provvedere a sue spese:

- a) all'aggiornamento del Contratto di Raccordo e del relativo Fascicolo di raccordo;
- b) all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari aggiuntivi;
- c) all'esecuzione della manutenzione ordinaria delle relative aree aggiuntive.

Il Soggetto Gestore, si impegna inoltre a pubblicare un tariffario per servizi offerti e ad adottare un apposito regolamento, da condividere con la Società Interporto, per la disciplina delle attività degli operatori interessati all'utilizzo del Terminal, il tutto nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.).

Infine alla conclusione del periodo di gestione tutti i beni immobili ricompresi nel servizio di gestione del presente contratto dovranno essere restituiti nelle condizioni di conservazione e manutenzione attuali, salvo l'ordinario deterioramento, mediante idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti. In ogni caso qualsiasi addizione, miglioramento o intervento di qualsiasi genere effettuati dal Soggetto Gestore – fermo restando che dovrà esservi il previo formale assenso della Società Interporto - non

daranno diritto ad indennità o riconoscimento alcuno ed il Soggetto Gestore potrà togliere ed asportare solamente le specifiche parti che non determinino alcun pregiudizio agli immobili ed alla futura attività gestoria; inoltre la Società Interporto potrà chiedere espressamente che vengano tolte o asportate specifiche parti che, pur non asportabili o che il Soggetto Gestore decida di non asportare, creino pregiudizi alla Società Interporto in relazione al prosieguo dell'attività gestoria anche da parte di terzi. Ogni profilo correlato ad addizioni e miglioramenti sarà oggetto di specifica ricognizione prima della cessazione del contratto, come riportata in apposito verbale.

In caso di sinistro o danni a cose, il Soggetto Gestore si impegna ad informare tempestivamente Interporto.

Art. 10. RECIPROCI OBBLIGHI DI GESTIONE

Le parti si obbligano reciprocamente, ciascuna per la parte di competenza, a mantenere, durante tutto il rapporto contrattuale, un comportamento ispirato ai canoni di buona fede, lealtà e correttezza.

In particolare il Soggetto Gestore si obbliga a segnalare tempestivamente alla Società Interporto quelle circostanze e fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso.

Il Soggetto Gestore proporrà a Interporto tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione della gestione ed il regolare conseguimento degli obiettivi di traffico ed economici previsti.

Interporto si obbliga a prestare la massima collaborazione presso gli enti istituzionali, organi, associazioni, ecc. affinché siano rilasciate tempestivamente tutte le autorizzazioni necessarie alla diligente e scrupolosa attività in capo al Soggetto Gestore.

Con riferimento ai contratti di comodato in data 18.12.2013 e di compravendita in data 03.02.2014 tra la Società Interporto, FSI S.p.A. e RFI S.p.A., si precisa che gli obblighi assunti da Interporto in relazione alle manutenzioni ed all'utilizzo della rampa di carico dei mezzi militari sono trasferiti in capo al Soggetto Gestore.

Pag. 11

Art. 11. ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA GESTIONE

Interporto si riserva la facoltà di vigilare sul corretto adempimento del contratto e sul regolare svolgimento delle attività terminalistiche da parte del Soggetto Gestore.

In particolare sarà accertata la regolarità degli adempimenti correlati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature, allo sviluppo del traffico intermodale facente capo al Terminal e il rispetto degli affidamenti a terzi soggetti delle sole attività autorizzate da Interporto. Ciò anche al fine di verificare il rispetto contrattuale dello sviluppo del programma indicato nell'offerta (tecnica ed economica) presentata in fase di gara dal Soggetto Gestore. .

Art. 12. SICUREZZA

Ogni e qualsiasi adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sarà a carico del Soggetto Gestore.

In particolare, per il personale alle dipendenze del Soggetto Gestore dovranno trovare integrale applicazione le vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e, prima di iniziare la gestione, dovranno essere fornite a Interporto tutte le informazioni e tutta la documentazione in materia.

Il Soggetto Gestore provvederà e tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente, provvedendo ai necessari adempimenti anche nell'ipotesi di consegna di nuovi mobili o immobili.

Il medesimo Soggetto Gestore si obbliga a informare e formare i propri dipendenti in merito alla normativa sulla prevenzione dagli infortuni sul luogo di lavoro e quindi, come previsto, a vigilare attentamente affinché se ne osservino scrupolosamente le disposizioni.

Inoltre il Soggetto Gestore si obbliga a garantire, in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio della gestione e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e di qualsiasi soggetto terzo rispetto al medesimo Soggetto Gestore, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e/o cose ed assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza Interporto da ogni qualsiasi responsabilità.

Art. 13. RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

Il Soggetto Gestore si obbliga a tenere indenne Interporto da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della attività gestionali del Terminal Intermodale o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse alla gestione, ed anche in relazione ad attività affidate a terzi, manlevando in ogni caso la Società Interporto.

Il Soggetto Gestore, d'accordo con Interporto, chiederà l'estromissione dai relativi giudizi in cui quest'ultima sia stata chiamata.

Il Soggetto Gestore si impegna, inoltre, ad intervenire e costituirsi nei giudizi eventualmente intentati contro Interporto a fronte di semplice comunicazione, chiedendo l'estromissione dal giudizio di quest'ultima.

La Società Interporto non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Soggetto Gestore con i suoi fornitori prestatori d'opera e terzi in genere affidatari delle attività secondarie.

Rimane peraltro stabilito che, nei relativi contratti, il Soggetto Gestore dovrà imporre - oltre all'osservanza delle leggi, capitoli e norme richiamate nel presente atto - il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso Interporto in relazione alla corretta gestione del Terminal.

Pag. 12

Art. 14. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Il personale addetto alla gestione dovrà essere correlato per numero e qualificazione professionale a quello indicato in offerta.

A tutto il personale saranno applicate le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative risultanti dai vigenti CCNL per il settore delle imprese del settore della logistica.

Fanno carico esclusivamente al Soggetto Gestore, in particolare, gli oneri per l'assunzione del personale dipendente, assicurativi, retributivi e previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro nonché gli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 15. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Soggetto Gestore – ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 - ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero in data _____._____ rilasciata dalla societàagenzia di per l'importo di euro pari al % dell'importo del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Si precisa che la fideiussione verrà restituita successivamente all'effettiva riconsegna dei beni mobili ed immobili ubicati nel Terminal Intermodale previa verifica in contraddittorio tra le parti del presente contratto del loro stato di manutenzione.

Art. 16. CONTRATTO DI RACCORDO

Il Soggetto Gestore, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara, ha aggiornato e sottoscritto con RFI S.p.A. il Contratto di Raccordo e il Fascicolo di Raccordo anche in forma di subentro/rinnovo, emettendo le seguenti polizze e fidejussioni:

- 1) deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa – in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del DICC edizione 2025 - che garantisce RFI S.p.A. fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per il risarcimento di danni diretti derivanti dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti verso RFI S.p.A.;
- 2) polizza assicurativa R.C.T. – in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del DICC edizione 2025 - fino alla concorrenza di euro 10.000.000,00.

Art. 17. CAUZIONI E GARANZIE

Il Soggetto Gestore, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara, ha prodotto le seguenti polizze:

- 1) polizza assicurativa numero in data _____._____._____ rilasciata dalla società agenzia di che tenga indenne Interporto da tutti i rischi connessi, a qualsiasi titolo, dalle attività di gestione del Terminal Intermodale da qualsiasi causa e che preveda tutte le garanzie ed i massimali, indicati nella seguente tabella:

COPERTURA RISCHIO	MASSIMALE MINIMO	DATA DECORRENZA
R.C.T.	euro 10.000.000,00	Stipula contratto
R.C.O.	euro 2.500.000,00	Stipula contratto

Nel caso di escussione totale o parziale delle garanzie delle cauzioni e garanzie sopra indicate, il Soggetto Gestore dovrà provvedere alla ricostituzione delle stesse nella loro originaria entità entro il termine perentoriamente indicato da Interporto nella relativa richiesta scritta.

Pag. 13

- 2) Garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo da costituirsi, mediante una fideiussione bancaria numero in data _____._____._____ rilasciata dalla società agenzia di di importo pari ad euro 100.000,00.

La fideiussione è stata predisposta su testo indicato da Interporto, rilasciata da primario Istituto di credito, escutibile a prima richiesta, rinnovata tacitamente alla scadenza senza la necessità di alcuna formalità ulteriore, operante ed efficace sino al termine di sei mesi decorrenti dall'effettiva cessazione della gestione e restituzione dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, con l'espressa rinuncia del garante al *beneficium excussionis*. La fideiussione sarà restituita successivamente all'esatto e puntuale adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo.

Art. 18. PENALI

La Società Interporto applicherà, a carico del Soggetto Gestore, penalità nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, dei beni mobili, attrezzature ed impianti, in ogni loro componente, facenti parte del Terminal Intermodale;
- b) mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendesse necessaria dalla cattiva manutenzione e conduzione dei beni immobili in uso al Soggetto Gestore;
- c) sospensione anche parziale delle attività di gestione del Terminal Intermodale per fatto imputabile al Soggetto Gestore;

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui il Soggetto Gestore avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 gironi (naturali e consecutivi) dalla comunicazione della contestazione inviata da Interporto.

In caso di mancata produzione o di non accoglimento delle controdeduzioni, Interporto procederà all'applicazione delle penali. In base alla gravità dell'inadempimento, l'entità delle penali da applicare alle singole fattispecie potrà variare da un minimo di euro 500,00/die ad un massimo di euro 5.000,00/die.

Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione verrà comminata una penalità di euro 500,00/die; dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sarà di euro 1.000,00/die. Dopo il trentesimo giorno di sospensione, anche parziale, si procederà alla risoluzione del contratto.

E' fatto salvo il diritto di Interporto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 19. MODIFICHE CONTRATTUALI

Le modifiche e varianti al contratto saranno disciplinate mutuando quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di modificare i contratti in corso di validità in specifiche circostanze, come ad esempio la sopravvenienza di eventi straordinari e imprevedibili o il mutamento della normativa di riferimento. Si applica altresì il comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Interporto si riserva la facoltà di effettuare operazioni societarie che comportino il subentro di un soggetto terzo nella titolarità del presente rapporto contrattuale ovvero di cedere il Terminal Intermodale a soggetti terzi, i quali rimarranno comunque, nei confronti del Soggetto Gestore, obbligati al rispetto di quanto verrà previsto dal contratto. Pertanto l'affidamento della gestione del Terminal Intermodale non costituisce per Interporto alcun vincolo per un eventuale trasferimento della proprietà della Società o del Terminal Intermodale.

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto.

Pag. 14

Art. 20. SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119, D.Lgs. 36/2023.

Il Soggetto Gestore esegue in proprio il servizio operativo oggetto del presente contratto. Fatto salvo quanto previsto, per assimilazione, dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto, in tutto o in parte, è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura del Soggetto Gestore (e quindi non subappaltabili ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo D.Lgs 36/2023), in ragione delle loro specifiche caratteristiche sono le seguenti: le attività correlate direttamente al servizio intermodale inerenti alle operazioni di movimentazione delle Unità di Trasporto Intermodale all'interno del terminal comprendente in via esemplificativa: lo scarico e carico dei contenitori dai carri ferroviari, la loro movimentazione a deposito, il relativo trasferimento degli stessi su gomma e viceversa, nonché tutte le operazioni accessorie connesse (accettazione della merce, controllo dei contenitori, ecc...).

Inoltre è vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio oggetto di affidamento e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Art. 21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere a Interporto anche a titolo di risarcimento danni, la Società medesima si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Soggetto Gestore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. per ciascuno dei seguenti eventi che costituiscono causa di grave inadempimento:

- a) venir meno di uno dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nel corso del rapporto;
- b) applicazione di condizioni difformi da quelle convenute e riportate nell'offerta presentata in fase di gara (tra le altre, ad esempio, mancata implementazione delle azioni di marketing così come definite dal Soggetto Gestore nell'offerta tecnica presentata in fase di gara), che rechino pregiudizio economico a Interporto o ai soggetti terzi che utilizzano il Terminal Intermodale;
- c) mancato rispetto dell'obbligo di garantire l'accessibilità al Terminal Intermodale da parte di utenti terzi;
- d) gravi ritardi o inconvenienti, imputabili al Soggetto Gestore, nella esecuzione delle attività gestionali e di acquisizione di traffici, tale da compromettere *ab origine* gli obiettivi contenuti nel piano economico – finanziario e nei documenti oggetto di offerta;
- e) sospensione indebita anche parziale delle attività di gestione del Terminal Intermodale per fatti imputabili al Soggetto Gestore di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, anche non consecutivi;
- f) violazione del divieto di utilizzo anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, del Terminal Intermodale per usi o finalità diverse di quella di cui al presente contratto;
- g) affidamento a terzi delle attività correlate direttamente al servizio intermodale inerenti alle operazioni di movimentazione delle Unità di Trasporto Intermodale all'interno del terminal comprendente in via esemplificativa: lo scarico e carico dei contenitori dai carri ferroviari, la loro movimentazione a deposito, il relativo trasferimento degli stessi su gomma e viceversa, nonché tutte le operazioni accessorie connesse (accettazione della merce, controllo dei contenitori, ecc...)
- h) violazione delle disposizioni in materia salute e sicurezza e di tutela dei lavoratori dipendenti nonché in materia ambientale;
- i) cessione, in tutto o in parte, senza autorizzazione o al di fuori dei limiti contrattualmente previsti, della gestione a soggetti terzi diversi dal Soggetto Gestore;
- j) violazione degli obblighi previsti dal presente contratto in merito alla prestazione di garanzia e coperture assicurative;
- k) mancato puntuale pagamento nei termini e secondo le modalità contrattualmente stabilite, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, di due rate, anche non consecutive, di corrispettivo (sia fissi che variabile);
- l) dopo la terza penale comminata, indipendentemente dall'ammontare della stessa;
- m) violazione del divieto di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, i beni (immobili o mobili) affidati per la gestione senza il permesso scritto della Società.

Interporto si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno derivante dal comportamento del Soggetto Gestore che dovesse portare alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, per inadempimento del Soggetto Gestore, Interporto ha il diritto di affidare a terzi la realizzazione delle attività gestionali o una parte di esse, in danno del Soggetto Gestore inadempiente.

Al Soggetto Gestore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da Interporto, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Tali maggiori somme sono prelevate a conguaglio dalle garanzie fideiussorie fornite dal Soggetto Gestore.

L'esecuzione in danno non esime il Soggetto Gestore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 22. CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Interporto si riserva la facoltà, per oggettivi e comprovati motivi di pubblico interesse, di sciogliere anticipatamente il presente contratto.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Lo scioglimento avrà effetto alla decorrenza di un termine concordato tra le parti che tenga conto anche delle esigenze del Soggetto Gestore.

Art. 23. RAPPRESENTANZA - COMUNICAZIONI - DOMICILIO

La persona autorizzata a rappresentare il Soggetto Gestore nei rapporti con la Società Interporto è il sig. Ogni variazione della persona delegata alla rappresentanza deve essere accompagnata dal deposito presso la Società Interporto del nuovo atto di mandato.

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e sarà considerata ricevuta dal/i destinatario/i se inviata mediante lettera raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:

a) per Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 - 33170 Pordenone (PN)

PEC: interporto.pn@pec.atespec.it

Alla attenzione dell'Amministratore Delegato Rag. Sergio Bolzonello

b) per il Soggetto Gestore

con sede in via n. - (...)

PEC:

Alla attenzione del Sig.

Qualsiasi cambiamento degli indirizzi dovrà essere comunicato all'altra parte.

Pag. 16

Art. 24. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al Soggetto Gestore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della Società Interporto, acquisita dal BDNA il 30.05.2018, ai sensi dell'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il Soggetto Gestore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 25. DICHIARAZIONE DI MANCANZA DI INCOMPATIBILITÀ O CONFLITTO D'INTERESSE

Il Legale Rappresentante di Interporto e il Soggetto Gestore, la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano che fino al termine degli obblighi contrattuali, saranno valide tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

a) Il Soggetto Gestore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con la sottoscrizione del presente contratto, né di svolgere alcuna funzione di controllo, di direzione e di vigilanza, né di far parte di organismi che

- abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionale, obbligandosi a segnalare tempestivamente alla Società Interporto l'insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità o di cessazione delle condizioni dichiarate, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interessi con la Società Interporto.
- b) L'Amministratore delegato di Interporto, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente:
- di non avere alcuna ragione di incompatibilità rispetto alle previsioni di legge;
 - di non avere alcun profilo di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - di impegnarsi a comunicare qualsiasi ragione sopravvenuta alla presente dichiarazione, immediatamente astenendosi.

Art. 26. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Soggetto Gestore.

Sono altresì a carico del Soggetto Gestore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede in caso di d'uso la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Pag. 17

Art. 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28. RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 29. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

a) che si allegano alla data di sottoscrizione

1. Fideiussione relativa alla cauzione definitiva
2. Fideiussione relativa al pagamento del corrispettivo
3. Polizze RCT RCO
4. Copia contratto comodato in data 18.12.2013 tra R.F.I. S.p.A. da una parte e la Società Interporto dall'altra (sedime asta di manovra)
5. Copia contratto compravendita in data 03.02.2014 tra F.S.I. S.p.A.-R.F.I. S.p.A. da una parte e la Società Interporto dall'altra
6. Bando e disciplinare di gara
7. Offerta tecnica e economica del Soggetto Gestore prodotta in fase di gara
8. T1 – Inquadramento territoriale

9. T2 – Planimetria generale, sezione tipo piazzale e layout infrastruttura ferroviaria
 10. T3 – Infrastruttura ferroviaria intervie e sentieri
 11. T4 – Impianti, sottoservizi e reti
 12. G1 – Fabbricato Gate – Planimetria e piante
 13. G2 – Fabbricato Gate – Prospetti e sezioni
 14. O1 – Fabbricato officina – Planimetria e piante
 15. O2 – Fabbricato officina – Pianta copertura
 16. O3 – Fabbricato officina – Sezioni
 17. B1 – Fabbricato a servizio trasportatori – Planimetria, piante, prospetti e sezioni
 18. B2 – Fabbricato a servizio trasportatori – Planimetria sottoservizi
 19. B3 – Fabbricato a servizio trasportatori – Pianta copertura
 20. I1 – Planimetria generale e sezioni tipo
 21. CPI (incluso allegato F merci pericolose)
- b) che si allegano alla data del verbale di avvio del servizio
17. Manuali di manutenzione degli impianti ed infrastrutture
 18. Dichiarazione di conformità impianti
 19.
 20. Eventuali altri documenti ritenuti necessari dal RUP.

* * * * *

Atto redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
(L'amministratore delegato Sergio Bolzonello)

Pag. 18

Il Soggetto Gestore:
(.....)